

S T A T U T O**INDICE****PARTE PRIMA
ELEMENTI COSTITUTIVI****Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI****Capo I
Disposizione generali**

- Art. 1 – Comune di Cella Dati
- Art. 2 – Territorio, gonfalone e stemma
- Art. 3 – Finalità

**Capo II
Funzioni**

- Art. 4 – Funzioni proprie
- Art. 5 – Funzioni delegate
- Art. 6 – Rapporti con la Regione e la Provincia

**Capo III
Indirizzi programmatici**

- Art. 7 – Tutela della salute
- Art. 8 – Assistenza sociale
- Art. 9 – Diritti all'ambiente e sua tutela
- Art. 10 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 11 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 12 – Assetto e utilizzazione del territorio
- Art. 13 – Sviluppo economico
- Art. 14 – Programmazione economico sociale e territoriale
- Art. 15 – Partecipazione, decentramento, cooperazione
- Art. 16 – Servizi pubblici

**PARTE SECONDA
ORDINAMENTO STRUTTURALE****Titolo I
ORGANI ELETTIVI****Capo I
Disposizioni generali**

- Art. 17 – Organi
- Art. 18 – Consiglio comunale
- Art. 19 – Giunta Comunale
- Art. 20 – Sindaco

**Capo II
I consiglieri comunali**

- Art. 21 – Il consigliere comunale
- Art. 22 – Doveri del consigliere
- Art. 23 – Poteri del consigliere
- Art. 24 – Dimissioni del consigliere
- Art. 25 – Consigliere anziano
- Art. 26 – Gruppi consiliari

**Capo III
Il Consiglio comunale**

- Art. 27 – Il Consiglio comunale. Poteri
- Art. 28 – Competenza del Consiglio
- Art. 29 – Prima adunanza
- Art. 30 – Convocazione del Consiglio comunale
- Art. 31 – Ordine del giorno
- Art. 32 – Consegna dell'avviso di convocazione

- Art. 33 – Proposte di deliberazione
- Art. 34 – Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 35 – Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 36 – Pubblicità delle sedute
- Art. 37 – Delle votazioni
- Art. 38 – Commissioni consiliari permanenti
- Art. 39 – Commissioni d'inchiesta
- Art. 40 – Regolamento interno
- Art. 41 – Verbali

**Capo IV
La Giunta comunale****SEZIONE I****Elezione – durata in carica – revoca**

- Art. 42 – Composizione della Giunta comunale
- Art. 43 – Elezione del Sindaco e degli assessori
- Art. 44 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore
- Art. 45 – Durata in carica – Surrogazioni
- Art. 46 – Revoca della Giunta comunale
- Art. 47 – Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori
- Art. 48 – Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore
- Art. 49 – Revoca di singoli componenti la Giunta e loro sostituzione

SEZIONE II**Attribuzioni – funzionamento**

- Art. 50 – Organizzazione della Giunta
- Art. 51 – Attribuzioni della Giunta
- Art. 52 – Adunanze e deliberazioni

**Capo V
Il Sindaco**

- Art. 53 – Funzioni
- Art. 54 – Competenze

**Titolo II
ORGANI BUROCRATICI****Capo I
Uffici e servizi**

- Art. 55 – Principi e criteri direttivi
- Art. 56 – Personale

**Capo II
Dirigenti e segretario comunale**

- Art. 57 – Segretario comunale

Capo III**Modalità di svolgimento e competenza in merito
al procedimento amministrativo**

- Art. 58 – Il procedimento
- Art. 59 – Incombenze del Segretario
- Art. 60 – Unità organizzativa e responsabile del procedimento (art. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241)
- Art. 61 – Competenze del responsabile del procedimento (art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241)
- Art. 62 – Semplificazione dell'azione amministrativa

**Capo IV
Servizi pubblici**

- Art. 63 – Diverse forme di gestione
- Art. 64 – Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale. Costituzione e partecipazione
- Art. 65 – Istituzioni
- Art. 66 – Vigilanza e controlli
- Art. 67 – Personale

**Titolo III
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

**Capo I
Principi generali**

- Art. 68 – Demanio e patrimonio
Art. 69 – Beni patrimoniali disponibili
Art. 70 – Contatti
Art. 71 – Contabilità e bilancio

**Capo II
Controllo interno**

- Art. 72 – Controllo di gestione
Art. 73 – Revisori

**PARTE TERZA
ORDINAMENTO FUNZIONALE**

**Titolo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Capo I
Istituti della partecipazione**

- Art. 74 – Libere forme associative
Art. 75 – Consultazioni
Art. 76 – Diritto di petizione
Art. 77 – Interrogazioni
Art. 78 – Diritto d'iniziativa
Art. 79 – Procedura per l'approvazione della proposta
Art. 80 – Referendum consultivo

**Capo II
Partecipazione al procedimento amministrativo**

- Art. 81 – Diritto di partecipazione al procedimento
Art. 82 – Comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 8 legge 7 agosto 1990 n. 241)
Art. 83 – Accordi con gli interessati (art. 11 legge 7 agosto 1990 n. 241)

**Capo III
Diritto di accesso e di informazione
(capo V legge 7 agosto 1990 n. 241)**

- Art. 84 – Pubblicità dei documenti amministrativi
Art. 85 – Diritto di accesso
Art. 86 – Modalità generali e termini per l'esercizio del diritto di accesso

**Titolo II
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE – FORME
ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
INTERSOGGETTIVA**

Capo I

- Art. 87 – Municipi

**Capo II
Forme associative e di cooperazione intersoggettiva**

- Art. 88 – Principi generali
Art. 89 – Il consorzio
Art. 90 – Unione di Comuni
Art. 91 – Accordi di programma
Art. 92 – Convenzioni

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 93 – Procedimento di revisione dello Statuto

**PARTE PRIMA
ELEMENTI COSTITUTIVI**

**Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI**

**Capo I
Disposizioni generali**

Art. 1 – Comune di Cella Dati

1. Il Comune di Cella Dati è Ente autonomo territoriale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

3. Con riferimento alle funzioni di cui non ha la disponibilità, il Comune ha il potere di esternalizzazione e rappresentanza dei collegati interessi locali nei confronti degli organi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito per legge il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.

Art. 2 – Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Cella Dati è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni in cui è composto.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti nella frazione geografica di Cella Dati centro.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3 – Finalità

1. Il Comune quale ente rappresentativo ed esponentiale della comunità locale rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmati dello Stato e della regione Lombardia, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro significazione ed attuazione

**Capo II
Funzioni**

Art. 4 – Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha le titolarità, sono individuate dalla legge, per settori organici; esse attengono secondo i fini già enunciati:

a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura e allo sviluppo del territorio o delle attività economico produttive insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola od associativa, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando la più razionale decentrazione dei servizi;

b) gestisce i servizi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia ed efficienza.

Art. 5 – Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al

Comune, la legge nazionale o regionale, può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui si dispensa con lo stesso provvedimento di delega, la disciplina puntuale dell'esercizio delle funzioni delegate, a ciò provvederà il Comune con propri regolamenti, in conformità alle direttive impartite dal delegante.

3. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente sul bilancio comunale.

Art. 6 – Rapporti con la regione e la provincia

1. All'interno dei settori di competenza, il Comune eserciterà il proprio ruolo adottando nei confronti sia della Provincia che della Regione il metodo della cooperazione, dovendo soddisfare esigenze della stessa popolazione che mal si prestano ad essere frazionate per materia e competenza nella stessa materia.

2. I rapporti di cooperazione e di coordinamento devono svilupparsi nel riconoscimento reciproco di una posizione equiordinata e di pari dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo.

3. L'esigenza della cooperazione ed il coordinamento fra gli enti costituisce ragione e fondamento dell'attribuzione di compiti di programmazione alla Provincia, rispetto alla quale fanno da quadro di riferimento i poteri di legislazione e programmazione costituzionalmente affidati alla Regione e allo Stato (artt. 14 e 15 legge 8 giugno 1990 n. 142).

4. Il principio della cooperazione cui il Comune si ispira, trova fondamento nel dettato costituzionale che attribuisce la sovranità al popolo, il quale la esercita secondo le articolazioni e gli organi nazionali e locali costituzionalmente previsti quali strumenti dello Stato-comunità (art. 1 comma 2 della Costituzione).

Capo III Indirizzi programmatici

Art. 7 – Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo al benessere psico-fisico dei cittadini, alla tutela della salubrità e della sicurezza del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

Art. 8 – Assistenza sociale

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue possibilità, l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 9 – Diritti all'ambiente e sua tutela

1. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente quale diritto soggettivo e personale del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato, ancorando all'art. 2 della Costituzione che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

2. Conseguentemente il Comune riconosce le libere associazioni dei cittadini regolarmente costituite, a tutela dell'ambiente facendole partecipare ai provvedimenti amministrativi di assetto del territorio nei modi e nelle forme che saranno determinate da un apposito regolamento.

3. Ai fini della tutela del diritto all'ambiente per quanto di competenza e quale criterio di azione il bene ambiente viene considerato quale bene immateriale «*communes omnium*» distinto del diritto di proprietà o comunque di godimento dei beni materiali. Nell'ambito della legislazione in materia, il Comune, quale ente rappresentativo ed esponenziale della comunità locale, titolare e portatore per la difesa dell'ambiente di uno speci-

fico interesse diffuso proprio della comunità, promuoverà tutte le azioni, anche processuali nell'interesse della cittadinanza.

Art. 10 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 11 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizione locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 68 comma 3, del presente statuto, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 12 – Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.

3. Predisponde la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisponde idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, dotandosi di un «Piano di protezione civile» e favorendo tra i cittadini l'informazione e la formazione per un corretto vivere civile.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 13 – Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, con particolare riguardo alle attrezzature agrituristiche.

4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 14 – Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8 della legge 8 giugno 1990 n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, nonché del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei programmi pluriennali provinciali, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 15 – Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.

Art. 16 – Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalere capitale pubblico;
- b) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
- c) la concessione a terzi;
- d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

2. La costituzione di apposite istituzioni oltre che rispondere alle esigenze di cui al comma primo può essere promossa per finalità partecipativa e/o ai fini di una più efficace ed efficiente gestione.

PARTE SECONDA ORIENTAMENTO STRUTTURALE

Titolo II ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 17 – Organi

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Art. 18 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, esercita la potestà e adotta i provvedimenti conferitegli dalla legge, che ne regola l'adozione, la durata e le composizioni.

2. Le sue funzioni sono regolate dal presente statuto.

Art. 19 – Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo e di alta amministrazione del Comune; realizza il programma di governo approvato dal Consiglio enucleando gli obiettivi da perseguire nella gestione amministrativa, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio comunale; svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 20 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è presidente del consiglio e della Giunta, capo del governo locale, rappresentante del Comune, Ufficiale del governo nel Comune.

Capo II I Consiglieri comunali

Art. 21 – Il Consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità locale, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 22 – Doveri del consigliere

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengono ad un'intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti (art. 289 T.U. 1915).

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Il Prefetto ha il potere di promuovere.

Art. 23 – Poteri del Consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri in carica.

Art. 24 – Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco che le comunica al consiglio comunale nella sua prima riunione, per presa d'atto. Hanno efficacia dalla presa d'atto del consiglio.

2. Se il Sindaco non provvede, il dimissionario può chiedere al Comitato regionale di controllo di prendere atto delle sue dimissioni.

3. Le dimissioni non possono essere ritirate dopo la presa d'atto, di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 25 – Consigliere anziano

1. È consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto più voti nella consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e a parità di voti il più anziano di età.

Art. 26 – Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché la istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Capo III Il Consiglio Comunale

Art. 27 – Il Consiglio comunale. Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne verifica l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionale e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 28 – Competenza del consiglio

1. Per quanto riguarda la competenza del Consiglio si richiama l'articolo 18 del presente Statuto e in particolare l'articolo 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Esse competenze sono specifiche ed esclusive, ma vanno comunque lette attraverso il comma 1 dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 art. 142.

Art. 29 – Prima adunanza

1. Nella prima adunanza del nuovo Consiglio comunale si procede alla convalida degli eletti ed alla elezione del Sindaco e degli assessori, ai sensi dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990 art. 142.

2. Il consigliere anziano convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal consigliere anziano.

4. la seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute.

5. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, degli artt. 34 e 35 del presente Statuto.

6. Non si fa luogo all'elezione del Sindaco e degli assessori, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri.

Art. 30 – Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Il Consiglio può essere convocato, sempre dal Sindaco, su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In questo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, provvede, previa diffida, il Prefetto.

3. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Consiglio regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

4. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'esame e l'approvazione del conto dell'amministrazione dell'anno precedente, in seguito alla relazione del Revisore e per l'esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo. Il Consiglio comunale può riunirsi straordinariamente.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Al Sindaco è riservata la potestà di variare l'ordine del giorno della sessione con i limiti di cui al seguente capoverso. Il ritiro di argomenti dell'ordine del giorno, può essere semplicemente comunicato nella stessa seduta consiliare, per le aggiunte è d'obbligo l'avviso scritto almeno 24 ore prima della seduta, salva la capacità di differire al seguente o ad altra seduta già programmata, la discussione degli oggetti aggiuntivi, su richiesta della maggioranza di consiglieri presenti.

Art. 31 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Art. 32 – Consegnare dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, o a quello espressamente eletto dai consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;

c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno della sessione, salvo il disposto di cui al comma 6 dell'art. 30.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile, per quanto riguarda il computo dei termini.

Art. 33 – Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione elencate nell'ordine del giorno saranno depositate in Segreteria in apposite cartelle, con tutta la documentazione ritenuta opportuna e con i prescritti pareri, almeno 24 ore prima della seduta nella quale si tratterà l'argomento.

Art. 34 – Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 127 T.U. 1915, non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri.

2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 35 – Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se la proposta non ottiene la maggioranza assoluta dai votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 36 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 37 – Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Art. 38 – Commissioni consiliari permanenti

1. In seno al Consiglio Comunale possono essere istituite commissioni permanenti con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.

3. I componenti le Commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.

4. Il Regolamento può prevedere altresì l'istituzione di commissioni temporanee o speciali.

Art. 39 – Commissioni d'inchiesta

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 40 – Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 41 – Verbali

1. I verbali del Consiglio comunale saranno sottoposti alla lettura ed approvazione del Consiglio nelle sedute successive.

2. Essi riporteranno la sottoscrizione del Presidente, del Consigliere anziano e del segretario comunale.

Capo IV La Giunta comunale

*Sezione I – Elezione – Durata in carica – Revoca**Art. 42 – Composizione della Giunta comunale*

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di n. Quattro assessori scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 33 comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed aventi i requisiti per la eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore.

Art. 43 – Elezione del Sindaco e degli Assessori

1. Le adunanze per l'elezione contestuale del Sindaco e degli assessori sono convocate e presiedute dal consigliere anziano. La prima convocazione sarà disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

2. Il Sindaco e gli assessori sono eletti dal Consiglio comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di assessore.

3. L'elezione del Sindaco e degli assessori è preceduta:

- a) dalla presentazione di proposte politico-programmatiche con l'indicazione di candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore ed illustrate nella stessa adunanza nella quale si discute l'elezione;

- b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati.

4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; verranno sottoposte al voto tutte le proposte nell'ordine di presentazione, salvo ritiro, espresso in sede consiliare.

5. A tal fine, sono indette tre successive serie di votazioni, da tenersi in distinte sedute, disposte in giorni diversi l'una dall'altra, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. L'ordine di votazione seguirà quello di discussione e le votazioni si interromperanno non appena una delle proposte ottenga la maggioranza di cui al comma 4.

6. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la prescritta maggioranza, il Consiglio viene sciolto, a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 44 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

Art. 45 – Durata in carica – Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice sindaco e si fa luogo al rinnovo integrale della giunta, ai sensi dell'art. 43 del presente statuto. Il termine di dieci giorni per la convocazione del Consiglio decorre dalla data in cui si è verificata la vacanza.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, le relative funzioni vengono assunte dal Sindaco o da altro assessore.

4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva all'evento, il nominativo di chi surroga l'assessore cessato dalla carica. L'elezione – da tenersi a scrutinio palese – avviene, con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco o altro assessore incaricato dal Sindaco ne assume le funzioni.

Art. 46 – Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo sindaco e di nuovi assessori.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.

6. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal consigliere anziano.

7. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione, con la precisazione, per gli assessori, che votano solo se fanno parte del Consiglio.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Art. 47 – Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto, con lettera indirizzata al sindaco o al Segretario comunale nonché acquisite al protocollo comunale. Copia della lettera di dimissioni è immediatamente trasmessa al consigliere anziano e al Prefetto.

3. Entro dieci giorni dalla data di protocollo del comune della lettera di dimissioni, il Sindaco convoca il consiglio comunale per la presentazione al consiglio delle stesse. In caso di mancata convocazione vi provvede il Consigliere anziano. Le dimissioni, una volta acquisite al protocollo comunale non possono essere ritirate.

4. Il termine dei 60 giorni, di cui all'art. 39 comma 1 lettera b, n. 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, decorre dalla data di presentazione delle dimissioni.

5. Per l'elezione del nuovo esecutivo si applicano i disposti di cui all'articolo 43 del presente statuto e dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Il termine di 10 giorni per la convocazione della seduta consiliare e il termine di 60 giorni per l'elezione, decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni.

6. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta, e con essa il Sindaco.

Art. 48 – Decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:

- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di assessore;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L'assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

4. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 45, comma 2, del presente Statuto.

5. In caso di pronuncia di decadenza di singoli assessori il Sindaco proporrà la sostituzione a termine dell'art. 45, comma 4, del presente Statuto.

Art. 49 – Revoca di singoli componenti la Giunta e la loro sostituzione

1. L'assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio comunale su motivata proposta del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve avere luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di revoca all'interessato.

3. Per la validità della votazione, espressa per appello nominale, è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

4. Per la sostituzione dei singoli assessori, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 45 del presente Statuto.

Sezione II – Attribuzioni funzionamento

Art. 50 – Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. Gli assessori possono essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei, su delega del Sindaco.

3. All'inizio del mandato il Sindaco procederà a conferire ad uno degli assessori le funzioni vicarie di Vicesindaco. In mancanza del Sindaco o del Vice sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

Art. 51 – Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento e dagli organi burocratici.

2. Riferisce al consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 52 – Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Alle sedute della Giunta può essere invitato senza diritto di voto, il Revisore dei Conti.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 42 del presente Statuto.

6. Le delibere della Giunta riportano la sottoscrizione del Presidente, del Segretario e dell'assessore Anziano.

Capo V Il Sindaco

Art. 53 – Funzioni

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 54 – Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali in ordine all'attività di indirizzo o di controllo dei risultati;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) può sospendere tutti i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;

l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

m) svolge, quale ufficiale del Governo, le funzioni attribuitegli dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Titolo II ORGANI BUROCRATICI

Capo I Uffici e servizi

Art. 55 – Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia e di partecipazione.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che devono essere realizzati e gli obiettivi che devono essere conseguiti, determinati dagli organi istituzionali.

4. L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, integrata per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.

Art. 56 – Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati per qualifiche funzionali in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c) della legge 8 giugno 1990 n. 142, al cui interno si individuano aree e profili professionali.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il regolamento disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzione al Segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali; ivi comprese la gestione del personale fatti salvi i criteri e le attribuzioni già disposte con il presente Statuto;
 - e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
 - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990 n. 142;
 - g) le modalità di svolgimento del controllo economico di gestione.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Capo II

Dirigenti e segretario comunale

Art. 57 – Segretario comunale

1. Le attribuzioni, le responsabilità, e lo stato giuridico del Segretario comunale, sono stabilite dalla legge cui compete inoltre determinare le sanzioni disciplinari, il trattamento economico, la nomina, la cessazione e la revoca del Segretario.

2. Fatte sempre salve le specifiche disposizioni di legge:

a) il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco e riceve da questi gli indirizzi per l'organizzazione amministrativa e per la traduzione operativa degli obiettivi e dei progetti decisi dagli organi istituzionali;

b) è il dirigente apicale necessario dell'ente locale, e capo del personale. Oltre a compiti di dirigenza, sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale e ne coordina l'attività.

3. Spetta inoltre al Segretario:

a) rogare tutti i contratti, convenzioni e transizioni ricevuto in forma pubblica amministrativa in cui è parte il Comune, prestando inoltre la propria assistenza nel caso di contatti per scrittura privata;

b) presiede le commissioni di concorso;

c) esprimere il parere di legittimità nelle proposte di deliberazione, a sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

d) eseguire le deliberazioni, unitamente al funzionamento preposto;

e) partecipare alle sedute del Consiglio comunale e di Giunta con diritto di parola circa la legittimità dei provvedimenti in esame, ma senza diritto al voto;

f) quale capo del personale, partecipare alle riunioni con i sindacati dei lavoratori a pieno titolo ed adottare tutti i provvedimenti di gestione del personale che non siano espressamente riservati agli organi istituzionali del Comune.

Capo III

Modalità di svolgimento e competenze in merito al procedimento amministrativo

Art. 58 – Il procedimento

1. In base ai principi desumibili dalla legge, i procedimenti amministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da conseguire e debbono essere finalizzati alla più elevata efficienza ed economicità dell'azione; essi debbono assicurare, oltre ai presupposti normativi, la più ampia partecipazione interna ed esterna.

Art. 59 – Incombenze del segretario

1. Il Segretario è responsabile degli atti e delle proce-

ture attinenti all'istruttoria delle deliberazioni, nonché dell'esecuzione dei provvedimenti a' sensi degli articoli 52, comma 3 e 53, comma 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e per effetto del presente Statuto.

2. Tale responsabilità non attiene agli aspetti di valutazione puramente tecnica dei provvedimenti, dovendo il Segretario semplicemente accertarsi che per ogni provvedimento sia stata rispettata la prevista procedura sia essa formale che consolidata per prassi amministrativa e siano stati emessi i prescritti pareri sulle proposte di deliberazione.

3. Il Segretario è competente a sindacare la legittimità degli atti, facendo presenti eventuali illegittimità non soltanto sulle proposte, ma anche sulla esecuzione degli atti.

Art. 60 – Unità organizzativa e responsabile del procedimento (Artt. 4 e 5 legge 7 agosto 1990 n. 241)

1. Ove sia direttamente stabilito per legge o per regolamento, in sede di redazione o di ristrutturazione della pianta organica, il Consiglio comunale determinerà per ciascun settore di attività le relative competenze in ordine ai relativi adempimenti procedurali.

2. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente dell'adozione del provvedimento finale.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali, il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbano intervenire e a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 61 – Competenze del responsabile del procedimento (art. 6 legge 7 agosto 1990 n. 241)

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accetta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici od ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone le conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 da indirsi a cura del Sindaco, su dettagliato rapporto del settore di competenza;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 62 – Semplificazione dell'azione amministrativa

1. Per quanto concerne gli strumenti di semplificazione dell'azione amministrativa si richiamano i disposti di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Comune nell'azione amministrativa si varrà per quanto possibile degli strumenti:

a) della conferenza dei servizi (art. 14 legge 7 agosto 1990 n. 241);

b) degli accordi assunti con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune (art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241);

c) dei tempi abbreviati previsti agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Essa si adeguerà inoltre ai disposti di cui agli emanandi regolamenti previsti dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Capo IV Servizi pubblici

Art. 63 – Diverse forme di gestione

1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Art. 64 – Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza e di economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

Art. 65 – Istituzioni

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio di servizi che necessitano di particolare autonomia gestionale, delibera la costituzione di istituzioni, ai sensi dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni è composto da quattro membri e dal Presidente, nominati dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 64, comma 2, del presente Statuto. Essi durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

4. Il Presidente ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.

5. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale, con modalità previste dai regolamenti. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

6. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 66 – Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dei regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti

dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e aziende e degli obiettivi raggiunti.

Art. 67 – Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990 n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Titolo III L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 68 – Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civili sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 69 – Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 70 – Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 71 – Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Art. 72 – Controllo di gestione

1. La Giunta comunale dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

Art. 73 – Revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti (il revisore dei conti) propone provvedimenti o misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dal Consiglio comunale e dalle Commissioni consiliari permanenti. Può essere invitato alle sedute della Giunta, senza diritto di voto.

2. Il regolamento, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'attività dei revisori dei conti.

**PARTE TERZA
ORDINAMENTO FUNZIONALE.**

**Titolo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Capo I
Istituti della partecipazione**

Art. 74 – Libere forme associative

1. Il Comune promuove le libere associazioni di cittadini per i più diversi scopi, sempre che non siano vietati ai singoli della legge penale. Esso si avvale delle predette associazioni ai fini partecipativi, consultivi, di informazione e gestionali, secondo i principi del presente Statuto e sulla scorta delle disposizioni regolamentari in materia.

2. Ai soli fini di rendere effettivo il coinvolgimento delle libere associazioni nelle attività amministrative e nei procedimenti amministrativi, il Comune si varrà obbligatoriamente delle Associazioni locali che verranno iscritte, a domanda, nell'apposito registro annuale delle associazioni, tenuto a cura della segreteria del Comune.

3. Verranno iscritte per l'anno successivo le associazioni che abbiano presentato domanda entro il 31 ottobre di ciascun anno, che dichiarino di avere almeno 20 iscritti e che depositino oltre allo Statuto e alle cariche sociali, il bilancio dell'ultimo esercizio chiuso.

4. Non sono tenute agli adempimenti di cui al precedente comma, le associazioni a carattere provinciale, regionale o nazionale notoriamente rappresentative, anche se non formalmente riconosciute.

5. Il Comune promuove la gestione di servizi tramite il volontariato.

Art. 75 – Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, le altre formazioni economiche e sociali, le associazioni degli utenti dei servizi, le associazioni ambientaliste locali.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

4. Le associazioni locali per essere consultate devono essere iscritte a domanda annuale, nell'apposito registro depositato presso la segreteria.

Art. 76 – Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni, di cui al precedente articolo 75, possono rivolgere petizioni al Sindaco, per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 77 – Interrogazioni

1. Le organizzazioni, di cui al precedente articolo 74, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale e alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 78 – Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazione e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 79 – Procedura per l'approvazione della proposta

1. Il Consiglio comunale decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni della presentazione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha la facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 80 – Referendum consultivo

1. È ammesso il referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 87, comma 3 del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte del 40% dei cittadini residenti nel Comune aventi diritto al voto al 31 Dicembre dell'anno precedente.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipazione alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole al Consiglio comunale un provvedimento e avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Capo II

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 81 – Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenire (art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241).

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento (art. 9 legge 7 agosto 1990 n. 241).

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha

l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento (art. 10 legge 7 agosto 1990 n. 241).

4. L'Amministrazione determinerà per ciascun tipo di procedimento quando non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi (art. 2 comma 2 legge 7 agosto 1990 n. 241).

5. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso (art. 2 comma 1 legge 7 agosto 1990 n. 241).

6. L'Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinaria e motivata esigenza imposta dallo svolgimento dell'istruttoria (art. 2 comma 2 legge 7 agosto 1990 n. 241).

7. Ogni provvedimento, salvo quelli regolamentari o a contenuto generale, deve essere motivato. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e le autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241).

*Art. 82 – Comunicazione dell'avvio del procedimento
(art. 8 legge 7 agosto 1990 n. 241)*

1. Il Comune e gli enti ad aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) i tempi del procedimento, nell'intesa che qualora gli stessi non siano già predeterminati, il termine è di 30 giorni (art. 2 comma 3 legge 7 agosto 1990 n. 241);

d) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

*Art. 83 – Accordi con gli interessati
(art. 11 legge 7 agosto 1990 n. 241)*

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 81 l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel proseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in quanto compatibili (art. 11 legge 7 agosto 1990 n. 241).

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate, per effetto del comma 5 dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Capo III

Diritto di accesso e di informazione (capo V legge 241/90 - Art. 7 legge 142/90)

Art. 84 – Pubblicità dei documenti amministrativi

1. Tutti i documenti amministrativi del Comune e de-

gli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali.

3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla pubblica amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art. 85 – Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità che verranno determinate da apposito regolamento.

2. Lo stesso diritto viene assicurato alle associazioni validamente costituite ed iscritte nel registro del Comune, come precisato al comma 3 dell'art. 75.

3. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli od associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Art. 86 – Modalità generali e termini per l'esercizio del diritto all'accesso

1. Il diritto all'accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi presso l'archivio del Comune o gli uffici che ancora trattengono il documento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di revoca e di riserva (art. 51 comma 1 legge 7 agosto 1990 n. 241).

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta al Sindaco.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta la stessa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal precedente comma 4, è dato ricorso nel termine di 30 giorni al Tribunale Amministrativo regionale, ai sensi, e con le modalità e gli effetti di cui all'art. 25 commi 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Titolo II
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE FORME
ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
INTERSOGGETTIVA

Capo I

Art. 87 – Municipi

1. Il Municipio è un organo di decentramento, la cui creazione è riservata alla legge regionale (artt. 11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142) nel momento in cui con la stessa legge si provvederà alla fusione di più Comuni.

2. Fatto salvo quanto verrà stabilito dalle legislazioni regionali:

a) le modalità di elezione diretta del pro-sindaco e di due consultori sono fissate dall'art. 12 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dello Statuto del futuro Comune nato dalla fusione;

b) con apposito regolamento saranno disciplinate le funzioni e i compiti di gestione dei servizi di base: demografici, sociali scolastici; nonché delle altre funzioni che il Comune vorrà delegare.

Capo II

Forme associative e di cooperazione intersoggettiva

Art. 88 – Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinata, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

Art. 89 – Il Consorzio

1. Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.

2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione. La convenzione, oltre a prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali, deve contenere gli elementi e gli «obblighi» previsti dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 90 – Unione di comuni

1. Il Comune, ove sussistano le condizioni, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, si costituisce in unione, ai sensi dell'art. 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142, mediante l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, dell'atto costitutivo e del regolamento dell'unione.

2. Le forme di partecipazione dei Comuni, gli organi ed i servizi da unificare nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da apposito regolamento dell'unione.

Art. 91 – Accordi di programma

1. Il Comune, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di go-

verno, come previsto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

Art. 92 – Convenzioni

1. Il Comune per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri comuni o con la Provincia, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. La convenzione approvata dal Consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.

3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi di garanzia.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 93 – Procedimento di revisione dello statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - Tel. 02/67654071
Direttore responsabile: Dott.ssa GRAZIA FAVOLE
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese - Tel. 0332/332160
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977